

Serie Ordinaria - Martedì 11 ottobre 2011



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 27 settembre 2011 - n. IX/263

Modificazione dei confini della riserva naturale "Torbiere del Sebino o d'Iseo" e della sua classificazione e adeguamento dei divieti 2

Serie Ordinaria n. 41 - Martedì 11 ottobre 2011

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 27 settembre 2011 - n. IX/263

Modificazione dei confini della riserva naturale 'Torbiere del Sebino o d'Iseo' e della sua classificazione e adeguamento dei divieti

Presidenza del Presidente Boni

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) ed in particolare l'articolo 12, che stabilisce le procedure per l'istituzione e la delimitazione delle riserve naturali, prevedendo, tra l'altro, che le stesse possano essere istituite anche al di fuori delle aree individuate nell'allegato A;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2010, n. 985 (Proposta di modificazione dei confini della Riserva naturale "Torbiere del Sebino o d'Iseo" e della sua classificazione (artt. 2, 11 e 12 della l.r. 86/83)) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 1 del 7 gennaio 2011;

Dato atto che la suddetta deliberazione è stata trasmessa al Consorzio per la gestione della Riserva naturale delle Torbiere del Sebino e pubblicata, per 60 giorni consecutivi, a decorrere dal 20 gennaio 2011, all'albo degli Enti consorziati (Comune di Iseo, Comune di Provaglio d'Iseo, Comune di Corte Franca), nonché agli albi pretori della Provincia di Brescia e della Comunità Montana del Sebino Bresciano;

Preso atto che, in ordine alla medesima deliberazione, sono pervenute le seguenti osservazioni:

- osservazione n. 1, presentata in data 28 febbraio 2011, prot. n. 141, dalla dott.ssa Raffaella Zucchi per il Coordinamento associazioni ambientaliste ed animaliste bresciane, articolata nelle richieste di:
 - a) verifica dell'inclusione entro il confine della Riserva naturale orientata sia della zona A che della zona B;
 - b) verifica dell'insediamento turistico del campeggio Sassabanek;
 - c) verifica dei divieti rispetto a quelli stabiliti dalle deliberazioni del Consiglio regionale 19 dicembre 1984, n. 1846 e 14 dicembre 1993, n. 958;
 - d) verifica dell'assoggettamento del piano di gestione della Riserva alla Valutazione ambientale strategica (VAS);
- osservazione n. 2, presentata in data 16 marzo 2011, prot. n. 180, dai sigg. Scapellato Domenico, Facondo Gabriella e Ambrosetti Pier Antonio per la cooperativa Girasole, concernente la richiesta di una diversa classificazione dell'area di proprietà con lo stralcio della stessa dal perimetro della Riserva;

Preso atto che l'VIII Commissione consiliare «Agricoltura, Parchi e Risorse idriche» ha esaminato le seguenti controdeduzioni proposte dalla Giunta Regionale con deliberazione 6 luglio 2011 n. 1952:

- osservazione n. 1, richieste di cui ai punti a) e c):
 - a) la modifica dei confini della Riserva naturale «Torbiere del Sebino o d'Iseo» viene proposta al fine di far coincidere i limiti degli ambiti di Rete natura 2000 IT2070020, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zona di Protezione Speciale (ZPS); pertanto, sia la Zona A Riserva orientata, sia la Zona B Riserva parziale, sia la Zona C Fascia di rispetto, rientrano tutte nel perimetro della Riserva;
 - b) i divieti proposti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 985/2010, per le finalità di adeguamento dei confini della Riserva naturale, pur riportando una formulazione di maggior dettaglio, risultano coerenti con quelli stabiliti dalle deliberazioni del Consiglio regionale n. 1846 del 1984 e n. 958 del 1993;
- osservazione n. 2:

non accolta, in quanto l'area segnalata risulta sottoposta a tutela e con caratteristiche di tipo idrologico, paesistico e botanico che non ne consentono lo stralcio dal perimetro della Riserva;
- osservazione n. 1, richieste di cui ai punti b) e d):

sono relative all'approvazione del piano di gestione della Riserva e, pertanto, di competenza del Consorzio;

Preso atto che l'VIII Commissione consiliare «Agricoltura, Parchi e Risorse idriche» ha accolto l'osservazione n. 2 nella parte relativa alla richiesta di diversa classificazione dell'area, ripristinando, limitatamente all'area oggetto della medesima osservazione, i confini individuati nell'allegato cartografico della deliberazione del Consiglio regionale n. 958 del 1993;

Ritenuta necessaria la ridefinizione dei confini della Riserva naturale «Torbiere del Sebino o d'Iseo», come risultano dalla tavola 7B in scala 1:4000 «Revisione confine della Riserva Naturale», al fine di renderli più adeguati alla conservazione dell'ambiente naturale per il conseguimento delle finalità della Riserva stessa e per l'adeguamento dei confini al SIC e alla ZPS, nonché per la classificazione della Riserva;

Considerata, altresì, necessaria l'approvazione dei divieti proposti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 985/2010;

Visti gli articoli 2, 11 e 12 della l.r. 86/1983;

Udita la relazione della VIII Commissione consiliare "Agricoltura, Parchi e Risorse idriche";

con votazione palese, per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare la modifica dei confini e della classificazione della Riserva naturale «Torbiere del Sebino o d'Iseo», come risultano dalla tavola 7B in scala 1:4000, «Revisione confine della Riserva Naturale», allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al piano di gestione della Riserva le modalità compatibili con la conservazione naturalistica, di esercizio delle attività connesse alla ricerca scientifica quali, ad esempio, la didattica, le attività dimostrative ed il monitoraggio;
3. di approvare, come segue, l'adeguamento dei divieti previsti dalle deliberazioni del Consiglio regionale n. 1846 del 1984 e n. 958 del 1993:

Nella **Zona A "Riserva orientata"** è vietato:

- 1) realizzare nuovi edifici;
- 2) realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico o di ampliamento di quelli esistenti;
- 3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione della Riserva in funzione delle finalità della Riserva stessa e direttamente eseguite dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate; è ammesso l'adeguamento delle infrastrutture esistenti, previo parere dell'Ente gestore;
- 4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione della Riserva in funzione delle finalità della Riserva stessa e direttamente eseguite dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
- 5) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- 6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione della Riserva e direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
- 7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;
- 8) effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida;
- 9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano di gestione della Riserva e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
- 10) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserire in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strada, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'Ente gestore;
- 11) costruire recinzioni, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona e preventivamente autorizzate dall'Ente gestore;
- 12) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività consentite dal Piano di gestione della Riserva, la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
- 13) esercitare la caccia;


- 14) introdurre cani, cavalli ed altri animali, fatta eccezione, lungo i percorsi autorizzati, per gli animali di accompagnamento a portatori di handicap;
- 15) introdurre specie animali o vegetali estranee;
- 16) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive non autorizzate dall'Ente gestore, effettuare il campeggio;
- 17) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;
- 18) transitare con biciclette e mezzi motorizzati lungo i percorsi riservati ai pedoni, come individuati dal piano di gestione della Riserva, fatta eccezione per i mezzi di servizio e quelli occorrenti per l'attività agricola;
- 19) accedere, senza autorizzazione dell'Ente gestore, alle aree di maggior interesse naturalistico e scientifico espressamente individuate dal piano di gestione della Riserva;
- 20) accedere e navigare nella fascia a lago e nel canneto, fatta eccezione per i mezzi di servizio;
- 21) esercitare la navigazione a motore fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione della Riserva;
- 22) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'Ente gestore;
- 23) esercitare ogni altra attività anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni permanenti alla qualità dell'ambiente, incompatibili con le finalità della Riserva;
- 24) tenere comportamenti tali da creare danno o potenziale danno all'ambiente e alla fauna: abbandonare i percorsi segnalati, sostare e fare picnic fuori dagli spazi appositamente predisposti e segnalati, accendere fuochi, effettuare la balneazione, dare cibo agli animali, disturbare la fauna con suoni e schiamazzi; la musica è ammessa esclusivamente nell'ambito di manifestazioni autorizzate dall'Ente gestore;
- 25) condurre colture non compatibili con le finalità della Riserva;
- 26) effettuare variazioni colturali non autorizzate dall'Ente gestore; è ammessa la sostituzione delle colture esistenti con vegetazione spontanea caratteristica dell'ambiente naturale;
- 27) esercitare nuove attività florovivaistiche;
- 28) esercitare la pesca al di fuori delle aree espressamente destinate a tale attività individuate nel piano di gestione della Riserva e dei limiti previsti dal regolamento sulla pesca nella Riserva;

Nella **Zona B "Riserva parziale: idrogeologica, paesistica e botanica"**: valgono i divieti previsti per la Riserva orientata ad eccezione del punto 1) che viene ridefinito nel seguente: "realizzare nuovi edifici ad eccezione di quanto diversamente previsto dal piano di gestione della Riserva e direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato";

Nella **Zona C "Area di Rispetto"**: valgono i divieti previsti per la Riserva orientata limitatamente ai punti 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 10); 11); 13); 14); 18); 24); 25) e 27); riguardo al punto 1) si applica quanto previsto per la Riserva parziale;

4. di adeguare gli strumenti urbanistici comunali: pertanto, la modifica dei confini della Riserva naturale «Torbiera del Sebino o d'Iseo» e i divieti di cui al punto 3 prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei Comuni interessati.

Il presidente: Davide Boni
Il consigliere segretario: Massimo Ponzoni
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini



- ### Legenda
- Proposta modifica confini e nuova Classificazione**
- Confine Riserva
 - Classificazione della riserva
 - A - Riserva orientata
 - B - Riserva parziale: idrogeologica, paesistica e botanica
 - C - Area a rispetto

- ### Divieti
- #### A - RISERVA ORIENTATA
- Nella riserva contraddistinta come "A - RISERVA ORIENTATA" è vietato:
- realizzare nuovi edifici;
 - realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico o di ampliamento di quelli esistenti;
 - costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva in funzione delle finalità della riserva stessa e direttamente eseguite dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
 - ammettere l'adeguamento delle infrastrutture esistenti, previo parere dell'Ente gestore;
 - aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione della Riserva in funzione delle finalità della Riserva stessa e direttamente eseguite dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
 - coltivare cave ed estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
 - attuare interventi che modificano il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione della riserva e direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
 - impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;
 - effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida;
 - raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano di gestione della riserva e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
 - effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, con acqua o coltivi, se non autorizzati dall'Ente gestore;
 - costruire recinzioni, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona e preventivamente autorizzate dall'Ente gestore;
 - disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività consentite dal piano di gestione della riserva, la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
 - esercitare la caccia;
 - introdurre cani, cavalli e altri animali, fatta eccezione, lungo i percorsi autorizzati, per animali di accompagnamento a portatori di handicap;
 - introdurre specie animali o vegetali esotiche;
 - svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive non autorizzate dall'Ente gestore, effettuare il campeggio;
 - costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;
 - transitare con biciclette e mezzi motorizzati lungo i percorsi riservati ai pedoni, come individuati dal Piano di gestione della riserva, fatta eccezione per i mezzi di servizio e quelli occorrenti per l'attività agricola;
 - accedere senza autorizzazione dell'Ente gestore, alle aree di maggior interesse naturalistico e scientifico espressamente individuate dal piano di gestione della riserva, non autorizzati dall'Ente gestore;
 - accedere e navigare nella fascia a lago o nel canotto fatta eccezione per i mezzi di servizio;
 - esercitare la navigazione a motore fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione della riserva;
 - effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'Ente gestore;
 - esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni permanenti alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della Riserva;
 - tenere comportamenti tali da creare danno o potenziale danno all'ambiente ad alla fauna: abbandonare i percorsi segnalati, sostare e fare picnic fuori degli spazi appositamente predisposti e segnalati, accendere fuochi, effettuare la balneazione, dare cibo agli animali, disturbare la fauna con suoni e schiamazzi;
 - la musica è ammessa esclusivamente nell'ambito di manifestazioni autorizzate dall'Ente gestore;
 - condurre colture non compatibili con le finalità della riserva;
 - effettuare variazioni culturali non autorizzate dall'Ente gestore; è ammessa la sostituzione delle colture esistenti con vegetazione spontanea caratteristica dell'ambiente naturale;
 - esercitare nuove attività florovivaistiche;
 - esercitare la pesca al di fuori delle aree espressamente destinate a tale attività individuate nel piano di gestione della riserva e dei limiti previsti dal regolamento sulla pesca della riserva;
- #### B - RISERVA PARZIALE: idrogeologica, paesistica e botanica
- Nella Zona B "Riserva parziale: idrogeologica, paesistica e botanica" valgono i divieti previsti per la Riserva orientata ad eccezione del punto 1) che viene ridefinito nel seguente:
- realizzare nuovi edifici ad eccezione di quanto diversamente previsto dal piano di gestione della Riserva e direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato.
- #### C - AREA DI RISPETTO
- Nella Zona C "Area di Rispetto" valgono i divieti previsti per la Riserva orientata limitatamente ai punti 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 10); 11); 13); 14); 18); 24); 25); 27); riguardo al punto 1) si applica quanto previsto per la Riserva parziale

REGIONE LOMBARDIA

CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLA
**RISERVA NATURALE
TORBIERE DEL SEBINO**

L.R. 30.11.1983 n° 86 - DELIB. G.R. n° 1846/19.12.84 - DELIB. G.R. n° V958/14.12.93

- PROVINCIA DI BRESCIA
- COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO
- COMUNE DI CORTE FRANCA
- COMUNE DI ISEO
- COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Revisione confine della Riserva Naturale
con accoglimento delle osservazioni da parte dell'VIII Commissione
consiliare "Agricoltura, Parchi e Risorse idriche"

LUGLIO 2010
SCALA 1:4000

Piano della riserva:
- aspetti urbanistici: Ing. Fior Giovanni
- aspetti giuridico-amministrativi: Dott. Carbone Marco
- aspetti naturalistici: Dott. sa DeFilippis Giuliana

7B